



GABRIELE GIACOLETTI
NOTAIO

Repertorio n. 314

Raccolta n. 266

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventotto, del mese di ottobre.

28 ottobre 2025

In Palermo, piazza Vittorio Veneto n. 15 e nel mio Ufficio secondario.

Avanti a me **Gabriele Giacoletti** Notaio in Alcamo, con studio in viale Europa n. 262, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trapani e Marsala.

SI COSTITUISCONO

1. **LA BARBERA Gaspere**, nato a Palermo, il 7 maggio 1953, ivi residente, in via Merlo n. 35, codice fiscale LBR GPR 53E07 G273C;
2. **VENTURA Gesualdo**, nato a Gela (CL), il 23 maggio 1960, residente a Palermo, via Merlo n. 35, titolare del codice fiscale VNT GLD 60E23 D960K;
3. **BERTOLINO Massimo**, nato a Palermo, il 12 gennaio 1980, ivi residente, in Piazzetta Beato Padre Pino Puglisi n. 2, titolare del codice fiscale BRT MSM 80A12 G2730.
4. **COSTANTINO Maria Daniela**, nata a Monreale (PA), il giorno 8 settembre 1962 e residente a San vito Lo Capo (TP), via Calamancina n. 68, titolare del codice fiscale CST MDN 62P48 F377S;
5. **LA MANNA Massimiliano**, nato a Palermo, il 15 dicembre 1974, residente a Capaci (PA), via Lampedusa n. 10, titolare del codice fiscale LMN MSM 74T15 G273Q;
6. **GURRERA Luca Mario**, nato a Enna (EN), il 15 luglio 1979, residente a Montevago (AG), corso magellano n. 1, titolare del codice fiscale GRR LMR 79L15 C342S;
- 7 **TERRANOVA Rosario**, nato a Palermo il 17 settembre 1984 ed ivi residente in via Noce n. 126, titolare del codice fiscale TRR RSR 84P17 G273Y.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - DENOMINAZIONE

Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. "Codice del Terzo Settore"), **LA BARBERA Gaspere, VENTURA Gesualdo, BERTOLINO Massimo, COSTANTINO Maria Daniela, LA MANNA Massimiliano, GURRERA Luca Mario e TERRANOVA Rosario** costituiscono una associazione riconosciuta denominata:

"Associazione Parco della Fraternità E.T.S.".

Art. 2 - FINALITÀ

La associazione persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e/o di utilità sociale, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione della Repubblica Italiana, e precisamente:

REGISTRATO ATRAPANI
IL 06/11/2025
AL N.8665
SERIE 1T

- promuovere lo sviluppo della cultura, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio storico e artistico;
- perseguire la prevenzione della dispersione scolastica, promuovendo il valore dello studio come mezzo di sviluppo della persona e sostenendo il percorso scolastico;
- promuovere la tutela della salute e del benessere fisico, mentale e sociale, anche nell'ottica olistica *One Health*;
- promuovere la legalità attraverso lo sviluppo di un processo educativo e culturale volto a far interiorizzare il rispetto delle regole e dei valori civili, contrastando la criminalità e promuovendo una maggiore responsabilità individuale e collettiva.

La associazione, pertanto, non persegue alcuno scopo di lucro.

Art. 3 - OGGETTO

La associazione ha ad oggetto lo svolgimento in via esclusiva o prevalente delle seguenti attività di interesse generale:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- ii) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- iii) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Le suddette attività vengono svolte in forma di azione volontaria, azione di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi oppure azione di mutualità o di produzione o di scambio di beni o servizi;

- iv) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

La associazione può svolgere altre diverse attività, anche commerciali e produttive, purché queste siano secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 6 Codice del Terzo Settore.

Art. 4 - SEDE

La associazione ha sede legale in Palermo.

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si precisa che l'indirizzo della sede legale della associazione è stabilito in via Noce n. 126.

Art. 5 - DURATA

La durata della associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2070.

Art. 6 - CONFERIMENTI e PATRIMONIO

Gli Associati convengono che il patrimonio iniziale dell'Associazione sia formato con i seguenti apporti:

- LA BARBERA Gaspare dichiara di apportare all'Associazione la somma di denaro dell'importo di euro 2.145,00 (duemilacentotrentacinque) mediante consegna all'*infra* nominato Presidente del Consiglio Direttivo di un assegno circolare non trasferibile, di pari importo, n. 3504676469-08, emesso in data 28 ottobre 2025, da Banca Intesa Sanpaolo s.p.a, filiale di piazza Vittorio Veneto 2/D Palermo, all'ordine di Associazione Parco della Fraternità;
- VENTURA Gesualdo dichiara di apportare all'Associazione la somma di denaro dell'importo di euro 2.145,00 (duemilacentotrentacinque) mediante consegna all'*infra* nominato Presidente del Consiglio Direttivo di un assegno circolare non trasferibile, di pari importo, n. 3504676468-07, emesso in data 28 ottobre 2025, da Banca Intesa Sanpaolo s.p.a, filiale di piazza Vittorio Veneto 2/D Palermo, all'ordine di Associazione Parco della Fraternità;
- BERTOLINO Massimo dichiara di apportare all'Associazione la somma di denaro dell'importo di euro 2.145,00 (duemilacentotrentacinque) mediante consegna all'*infra* nominato Presidente del Consiglio Direttivo di un assegno circolare non trasferibile, di pari importo, n. 3504676467-06, emesso in data 28 ottobre 2025, da Banca Intesa Sanpaolo s.p.a, filiale di piazza Vittorio Veneto 2/D Palermo, all'ordine di Associazione Parco della Fraternità;
- COSTANTINO Maria Daniela dichiara di apportare all'Associazione la somma di denaro dell'importo di euro 2.145,00 (duemilacentotrentacinque) mediante consegna all'*infra* nominato Presidente del Consiglio Direttivo di un assegno circolare non trasferibile, di pari importo, n. 3504676466-05, emesso in data 28 ottobre 2025, da Banca Intesa Sanpaolo s.p.a, filiale di piazza Vittorio Veneto 2/D Palermo, all'ordine di Associazione Parco della Fraternità;
- LA MANNA Massimiliano dichiara di apportare all'Associazione la somma di denaro dell'importo di euro 2.145,00 (duemilacentotrentacinque) mediante consegna all'*infra* nominato Presidente del Consiglio Direttivo di un assegno circolare non trasferibile, di pari importo, n. 3504676465-04, emesso in data 28 ottobre 2025, da Banca Intesa Sanpaolo s.p.a, filiale di piazza Vittorio Veneto 2/D Palermo, all'ordine di Associazione Parco della Fraternità;
- GURRERA Luca mario dichiara di apportare all'Associazione la somma di denaro dell'importo di euro 2.145,00 (duemilacentotrentacinque) mediante consegna all'*infra* nominato Presidente del Consiglio Direttivo di un assegno circolare non trasferibile di pari importo, n. 3504676464-03, emesso in data 28 ottobre 2025, da Banca Intesa Sanpaolo s.p.a, filiale di piazza Vittorio Veneto 2/D Palermo, all'ordine di Associazione Parco della Fraternità;

- TERRANOVA Rosario dichiara di apportare all'Associazione la somma di denaro dell'importo di euro 2.145,00 (duemilacentotrentacinque) mediante consegna all'*infra* nominato Presidente del Consiglio Direttivo di un assegno circolare non trasferibile, di pari importo, n. 3504676463-02, emesso in data 28 ottobre 2025, da Banca Intesa Sanpaolo s.p.a, filiale di piazza Vittorio Veneto 2/D Palermo, all'ordine di Associazione Parco della Fraternità.

I comparenti, in relazione ai suddetti versamenti, si rilasciano reciproca **quietanza**.

Il patrimonio iniziale della associazione, pertanto, è costituito da un importo complessivo di euro **15.015,00 (Euro quindicimilaquindici)**, versato come sopra.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate é utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 3 per il solo perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2.

L'associazione, ai fini della gestione del proprio patrimonio, della raccolta fondi e risorse in genere e della destinazione e modalità di erogazione di beni o servizi, deve attenersi strettamente al rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

É sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve di ogni genere agli associati, ai lavoratori, ai collaboratori, agli amministratori o ad altri componenti degli organi associativi.

Art. 7 - ASSOCIATI

Possono far parte della associazione tutte le persone che siano in possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto.

L'ammissione di un nuovo associato é fatta con deliberazione dell'organo amministrativo, su domanda dell'interessato, nel rispetto del principio di democraticità e secondo i criteri individuati dallo Statuto.

Art. 8 - ORGANO AMMINISTRATIVO

L'associazione è amministrata, per la durata di anni cinque, da un Consiglio di Amministrazione in persona di:

- **LA BARBERA Gaspare**, sopra generalizzato, domiciliato per la carica presso la sede legale, Presidente e Consigliere;
- **VENTURA Gesualdo**, sopra generalizzato, domiciliato per la carica presso la sede legale, Vicepresidente e Consigliere;
- **COSTANTINO Maria Daniela**, sopra generalizzata, domiciliata per la carica presso la sede legale, Segretario e Consigliere;
- **BERTOLINO Massimo**, sopra generalizzato, domiciliato per la carica presso la sede legale, Consigliere;
- **LA MANNA Massimiliano**, sopra generalizzato, domiciliato per la carica presso la sede legale, Tesoriere e Consigliere;
- **GURRERA Luca Mario**, sopra generalizzato, domiciliato per la carica presso la sede legale, Consigliere.

- **TERRANOVA Rosario**, sopra generalizzato, domiciliato per la carica presso la sede legale, Consigliere.

I quali presenti dichiarano di accettare la carica, dichiarando che non sussistono a loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratori della associazione. Il potere di **legale rappresentanza** dell'associazione, anche in giudizio, è attribuito al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - REVISORE

La associazione è dotata di un Revisore Unico in persona del dott. MANGIARACINA Pietro, nato a Castelvetro (TP) il 12 febbraio 1974, domiciliato per la carica a Menfi, via strada statale n. 115 4/A, codice fiscale MNG PTR 74B12 C286T, Revisore Unico. I componenti dichiarano che non sussistono a carico del nominato revisore cause di decadenza o di ineleggibilità a revisore della associazione.

Art. 10 - ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2025.

Art. 11 - ESTINZIONE O SCIoglimento

Nell'ipotesi di estinzione o scioglimento della associazione, salvo diversa disposizione legislativa e previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto in favore di altre associazioni o di altri analoghi enti del Terzo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano analoghe finalità.

Art. 12 - NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

Il funzionamento della associazione è regolato dallo statuto, che costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo e che si allega allo stesso sotto la lettera "A".

Nello statuto sono contenute le regole per l'ammissione di nuovi associati, per il recesso e l'esclusione dei partecipanti, per l'esercizio del diritto di voto, per il funzionamento delle assemblee, dell'organo amministrativo e degli altri eventuali organi associativi, per l'estinzione e lo scioglimento della associazione e tutte le altre regole relative al funzionamento della associazione stessa.

Si conviene che in caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgano le seconde.

Articolo 13 - ACQUISTO DELLA QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO SETTORE E DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

Al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore e, conseguentemente, l'acquisto della personalità giuridica, i componenti autorizzano me Notaio a compiere tutte le attività necessarie per l'iscrizione dell'associazione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 14 - DICHIARAZIONI FISCALI

Il presente atto é soggetto ad imposta di registro in misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 82, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017.

Il presente atto é esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 15 - PRIVACY

I comparenti prestano il loro consenso al trattamento dei dati personali in relazione alla presente operazione ed alla loro conservazione nella banca dati in conformità delle vigenti disposizioni legislative e dichiarano di aver ricevuto da me notaio la relativa informativa ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 16 - SPESE

Le spese del presente atto sono a carico della associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, alle parti, che lo approvano.

Scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, e completato a mano da me Notaio, consta di fogli quattro per pagine tredici fin qui.

Viene sottoscritto alle ore tredici e minuti quarantasette.

FIRMATO: GASPARE LA BARBERA; GESUALDO VENTURA; MASSIMO BERTOLINO; MARIA DANIELA COSTANTINO; LA MANNA MASSIMILIANO; LUCA MARIO GURRERA; ROSARIO TERRANOVA; GABRIELE GIACOLETTI
NOTAIO;

ALLEGATO "A" ALL'ATTO CON NUMERO 266 DI RACCOLTA

STATUTO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

È costituita la associazione riconosciuta denominata **"Associazione Parco della Fraternità E.T.S."**.

Articolo 2 - FINALITÀ

La associazione ha ad oggetto lo svolgimento in via esclusiva o prevalente delle seguenti attività di interesse generale:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

ii) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

iii) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

iv) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Articolo 3 - OGGETTO

Le finalità di cui al precedente articolo 2 vengono perseguite mediante lo svolgimento in via esclusiva o prevalente delle seguenti attività di interesse generale:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

ii) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

iii) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La associazione può esercitare altre diverse attività, anche commerciali e produttive, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di cui al precedente punto e tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, il tutto secondo i criteri e i limiti che saranno definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, Legge 23 agosto

1988, n. 400.

Tutte le attività dell'Associazione sono rivolte a persone di tutte le fasce d'età, condizioni sociali e di salute.

Articolo 4 - SEDE

La associazione ha sede nel Comune di Palermo.

Con le modalità previste dalla legge, l'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune della sede della associazione e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata unicamente a seguito di delibera dell'assemblea degli associati e, ai sensi dell'art. 48, comma 1, Codice del Terzo Settore, dovrà essere tempestivamente comunicata dall'organo amministrativo o da legale rappresentante dell'ente per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 5 - DURATA

La associazione ha durata fino al 31 dicembre 2070.

La associazione può essere prorogata con decisione dell'assemblea degli associati.

Articolo 6 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO

La associazione non persegue alcuno scopo di lucro.

La associazione è apartitica e aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione.

Articolo 7 - DOMICILIAZIONE

Il domicilio degli associati e dei componenti degli organi sociali, per i loro rapporti con l'associazione, è quello che risulta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

A tal fine la associazione potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

SEZIONE II - IL PATRIMONIO

Articolo 8 - PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale della associazione è costituito dalle quote di iscrizione versate dagli associati, per complessivi euro **15.015,00 (Euro quindicimilaquindici)**.

Il patrimonio dell'associazione, oltre che dalle quote versate dagli associati come sopra, è costituito:

- dai beni mobili di proprietà dell'associazione;
- dai beni immobili di proprietà dell'associazione;
- da eventuali riserve costituite con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e/o lasciti in favore dell'associazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo

svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A tali fini, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, Codice del Terzo Settore e solo se ciò sia effettivamente necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2. In ogni caso, il numero dei lavoratori assunti e/o dei prestatori di cui ci si avvale non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari impiegati o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 9 - RACCOLTA FONDI

La associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, il tutto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 10 - UTILI, AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse

generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h), Codice del Terzo Settore;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Codice del Terzo Settore;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento; il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 11 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento della associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano analoghe finalità, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del suddetto parere sono nulli.

Articolo 12 - PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

L'assemblea degli associati può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2447-bis e seguenti codice civile e di cui all'art. 10 Codice del Terzo Settore.

SEZIONE III - PARTECIPAZIONI

Articolo 13 - AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI

Possono partecipare all'associazione persone fisiche, in un numero non inferiore a sette, oppure altre associazioni di promozione sociale o altri enti senza scopo di lucro o del terzo settore, in un numero non inferiore a tre.

Il numero degli enti senza scopo di lucro o del terzo settore partecipanti all'associazione non deve essere superiore al

cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale partecipanti alla medesima associazione.

Se, nel corso della vita dell'associazione, il numero degli associati diviene inferiore a quello indicato al precedente comma, gli associati devono essere integrati entro il termine di un anno dal verificarsi di tale evento, pena la cancellazione automatica dell'associazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Partecipanti all'associazione possono essere tutte le persone la cui domanda di ammissione viene accettata dall'organo amministrativo e che versino, all'atto di ammissione, una quota di iscrizione iniziale, attualmente ammontante ad un importo di euro 50,00 (Euro cinquanta); la quota iniziale può essere modificata ogni anno dall'organo amministrativo.

Ogni associato, a partire dall'anno successivo rispetto a quello di iscrizione, è tenuto al versamento di una quota associativa annuale; anche la quota annuale che può essere modificata ogni anno dall'organo amministrativo.

L'ammissione di un nuovo associato avviene, su domanda dell'interessato, con decisione dell'organo amministrativo; tale decisione deve essere comunicata all'interessato ed annotata sul libro associati.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere debitamente motivato dall'organo amministrativo; il rigetto deve essere comunicato all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto dell'ammissione, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea degli associati ovvero altro organo associativo eletto dall'assemblea a tal fine.

Non è possibile prevedere alcuna tipologia di discriminazione in relazione all'ammissione di nuovi associati.

Articolo 14 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Ciascun associato ha il diritto:

- di partecipare a tutte le attività dell'associazione;
- di votare, trascorsi tre mesi dalla sua iscrizione nel libro associati.

Ciascun associato ha il dovere:

- di collaborare al perseguimento delle finalità associative;
- di osservare le prescrizioni dell'atto costitutivo e del presente statuto;
- di osservare le decisioni degli organi sociali;
- di provvedere al pagamento della quota associativa e dei contributi associativi.

Articolo 15 - CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

L'associato cessa di partecipare all'associazione nei seguenti casi:

- recesso dell'associato comunicato per iscritto all'organo amministrativo;
- morosità dell'associato nel pagamento della quota

associativa, protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del termine di versamento;

- morte dell'associato;

- esclusione dell'associato;

- estinzione o scioglimento dell'associazione.

L'associato receduto, deceduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote associative versate.

Articolo 16 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE

È fatto divieto assoluto di cedere la partecipazione o la quota associativa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 35, comma 2, Codice del Terzo Settore.

Articolo 17 - RECESSO DELL'ASSOCIATO

L'associato può sempre recedere dalla associazione, senza condizioni o limiti.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.

L'associato che recede non ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al patrimonio.

Articolo 18 - MORTE DELL'ASSOCIATO

In caso di morte dell'associato, gli associati superstiti non devono liquidare la quota di partecipazione agli eredi.

Gli associati superstiti possono continuare l'attività associativa con gli eredi, a condizione che questi vi acconsentano.

Articolo 19 - ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione dell'associato per giusta causa.

SEZIONE IV - ORGANI SOCIALI

IV.1 - L'AMMINISTRAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE

Articolo 20 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'associazione é amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di sette Consiglieri, all'interno del quale devono essere nominati:

- un Presidente;

- un Vicepresidente;

- un Segretario;

- un Tesoriere.

Il Presidente o, in caso di sua assenza o suo impedimento di qualunque genere, il Vicepresidente:

- effettua l'ordinaria amministrazione dell'ente e ne cura l'andamento;

- fa rispettare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni;

- convoca l'Assemblea degli associati e il Consiglio di Amministrazione;

- predispone la bozza del bilancio e la sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

- rappresenta l'ente di fronte ai terzi, anche in giudizio.

Il Segretario:

- coadiuva Presidente e Vicepresidente nello svolgimento delle loro funzioni;

- verbalizza le assemblee soci e le adunanze dell'organo amministrativo;

- cura la tenuta dei libri sociali.

Il Tesoriere:

- cura la tenuta della cassa dell'ente;

- cura la tenuta della contabilità dell'ente;

- effettua verifiche e controlli contabili;

- coadiuva il Presidente o Vicepresidente nella predisposizione della bozza del bilancio.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, Codice del terzo Settore, i primi amministratori sono nominati con l'atto costitutivo, mentre, successivamente, gli amministratori sono nominati dall'assemblea degli associati secondo le modalità di decisione di cui all'articolo 30 del presente statuto.

Può assumere la carica di amministratore solo chi sia in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

La maggioranza degli amministratori viene scelta tra le persone fisiche associate ovvero tra quelle indicate dalle persone giuridiche associate, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 2, Codice del Terzo Settore e 2382 codice civile.

Gli amministratori possono essere anche non associati, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, Codice del Terzo Settore.

Gli amministratori entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi nome, cognome, luogo e data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi é attribuita la rappresentanza legale dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, Codice del Terzo Settore.

Articolo 21 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA E CESSAZIONE

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dagli associati al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (inclusa l'ipotesi in cui venga meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari), l'assemblea degli associati provvede alla loro sostituzione.

Articolo 22 - DECISIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il Presidente, sempre che ciò non sia già stato fatto dall'assemblea degli associati in sede di elezioni. Il Presidente: coordina ed indirizza l'attività dell'ente; predispone e presenta il bilancio preventivo e consuntivo; esegue le delibere dell'assemblea degli associati e delle adunanze dell'organo amministrativo; nomina i delegati alle riunioni degli organismi provinciali e regionali cui l'ente partecipi.

Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare riunendosi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio può essere convocato anche fuori dalla sede legale. In ogni caso, affinché il consiglio sia validamente convocato, occorre che la convocazione e le modalità di svolgimento non siano ingiustificatamente ostative per l'esercizio delle prerogative degli aventi diritto.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di controllo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo.

Articolo 23 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione ha i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente. In

sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue competenze ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 codice civile, nei limiti di compatibilità.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 24 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza dell'ente spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza della associazione spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, Codice del Terzo Settore. Le eventuali limitazioni del potere di rappresentanza sono opponibili ai terzi solo se iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 25 - COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Gli associati possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica, od assegnare emolumenti, compensi o corrispettivi.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro emolumento, compenso o corrispettivo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Articolo 26 - CONFLITTO DI INTERESSI

Ai sensi dell'articolo 27 Codice del Terzo Settore, al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter codice civile.

Articolo 27 - RESPONSABILITÀ

Ai sensi dell'articolo 28 Codice del Terzo Settore, gli amministratori rispondono nei confronti dell'ente, degli associati, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 codice civile e dell'art. 15 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'art. 2409 codice civile, in quanto compatibile.

Ogni associato o almeno un decimo degli associati in caso di

più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia é fatta da almeno un ventesimo degli associati, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'art. 2408, comma 2, codice civile.

Non è consentita la rinuncia o la transazione da parte della associazione o degli associati all'azione di responsabilità contro gli amministratori.

Delle obbligazioni e dei debiti assunti dall'associazione rispondono gli amministratori ed anche coloro che agiscono in nome e per conto dell'associazione indipendentemente dalla carica ricoperta.

IV.2 - IL CONTROLLO E LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 28 - ORGANO DI CONTROLLO

L'assemblea degli associati può eleggere un organo di controllo, monocratico o collegiale, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche quando lo ritenga opportuno in ragione della complessità dell'organizzazione e delle attività esercitate dall'associazione.

La nomina di un organo di controllo è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero);
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 (sette) unità.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dagli associati al momento della nomina e non sono rieleggibili.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo, inoltre, al superamento dei limiti di

cui all'articolo 31, comma 1, Codice del Terzo Settore, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 Codice del Terzo Settore. Gli esiti del controllo svolto dall'organo di controllo risultano dal bilancio sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'organo di controllo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Gli associati possono inoltre assegnare ai componenti dell'organo di controllo emolumenti, compensi o corrispettivi.

Articolo 29 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando supera per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila virgola zero zero);
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 3.000.000,00 (tre milioni virgola zero zero);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 (venti) unità.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto.

IV.3 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 30 - DECISIONI DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea degli associati è l'organo deliberativo dell'associazione. Rappresenta tutti gli associati e le deliberazioni legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale.

L'assemblea è convocata dagli amministratori anche quando lo ritengano necessario e ne facciano richiesta, ovvero ne facciano richiesta scritta, con indicazione specifica delle materie da trattare, almeno un decimo degli associati; in questo caso, la convocazione deve essere fatta entro trenta

giorni dalla richiesta.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'assemblea e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora dell'assemblea, nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta dal soggetto designato dalla stessa. Le funzioni di segretario vengono affidate dal Presidente dell'assemblea ad un altro associato, salvo che siano già svolte da un notaio.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e in seconda o ulteriori convocazioni qualunque sia il numero dei partecipanti.

In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. Il voto, pertanto, è da intendersi per teste.

Il voto è palese, ad accezione della nomina delle cariche sociali che sono elette a scrutinio segreto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati in prima convocazione e almeno 1/3 (un terzo) in seconda o successive convocazioni e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in Assemblea.

Al fine di sciogliere l'associazione e devolvere il patrimonio sociale è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati in caso di numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in caso di numero di associati non inferiore a cinquecento.

L'intervento in assemblea è consentito anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero con l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 31 - COMPETENZE INDEROGABILI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea della associazione:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei componenti degli altri eventuali organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello

statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto alla sua competenza.

Articolo 32 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e la quota di partecipazione di ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione degli associati favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente articolo trenta. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni degli associati.

SEZIONE V - IL BILANCIO

Articolo 33 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è presentato dall'organo amministrativo agli associati per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e deve essere depositato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o al Registro delle Imprese:

- in generale, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- per gli enti del terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale obbligati a tenere le scritture contabili di cui all'art. 2214 codice civile, entro sessanta giorni dall'approvazione.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e di legge.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero centesimi) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Se poi i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate non sono

superiori ad euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero centesimi), il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3 del presente statuto, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 34 - BILANCIO SOCIALE

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) l'organo amministrativo deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, l'organo amministrativo deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul sito internet della associazione gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Articolo 35 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre le scritture prescritte nei precedenti articoli 33 e 34 del presente statuto, l'associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo amministrativo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, mediante richiesta al Presidente, a mezzo di Raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Il Presidente provvede entro

20 giorni a mettere a disposizione, presso la sede sociale, i libri sociali, al fine di consentirne l'ispezione, secondo modalità tali da garantire l'integrità e la sicurezza dei libri medesimi.

SEZIONE VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea degli associati nomina un liquidatore scelto tra gli associati stessi.

Il liquidatore nominato, esperita la procedura di liquidazione di tutti i beni (mobili e immobili) e di estinzione delle eventuali obbligazioni esistenti, ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, devolve il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano analoghe finalità, individuati dall'assemblea degli associati nella decisione di scioglimento.

Articolo 37 - ACQUISTO DELLA QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO

SETTORE

E DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

Al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore e, conseguentemente, l'acquisto della personalità giuridica, l'associazione viene iscritta presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 117/2017.

Articolo 38 - RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in materia, in particolare quelle di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

FIRMATO: GASPARE LA BARBERA; GESUALDO VENTURA; MASSIMO BERTOLINO; MARIA DANIELA COSTANTINO; LA MANNA MASSIMILIANO; LUCA MARIO GURRERA; ROSARIO TERRANOVA; GABRIELE GIACOLETTI
NOTAIO;

Certifico io sottoscritto, dott. Gabriele Giacoletti, Notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Trapani e Marsala, con sede in Alcamo in Viale Europa n.262, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti su supporto cartaceo, con l'annesso allegato ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.

Alcamo, 7 novembre 2025